



Città di Valmontone

IMPOSTA DI SOGGIORNO – AVVISO ALLA CLIENTELA

Si avvisa la clientela che dal **1° ottobre 2025** è istituita l'imposta di soggiorno a carico di tutti coloro che pernottano in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Valmontone.

(Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 7/8/2025)

La misura dell'imposta applicabile per questa struttura ricettiva è di **€ 1,50** a persona per notte (Delibera di Giunta Comunale n.199 del 26.08.2025)

L'imposta va corrisposta direttamente alla struttura che provvederà a versarla al Comune di Valmontone. Si applica fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi: l'esenzione è prevista dal 16° pernottamento consecutivo.

ESENZIONI

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i cittadini residenti nel Comune di Valmontone
- b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie, anche in regime di day hospital, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori.
- d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- e) i dipendenti di strutture ricettive che, nell'esercizio delle loro funzioni lavorative, alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso strutture ricettive ubicate nel Comune di Valmontone;
- f) gli studenti che svolgono stage/tirocini presso le strutture ricettive;
- g) soggetti con invalidità non inferiore al 74%;
- h) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore al 74% nella misura di 1 accompagnatore a persona;
- i) i soggetti ospiti del Comune di Valmontone nel caso di spese per pernottamento a carico del Comune stesso;
- j) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- k) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- l) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista del pullman e per ogni accompagnatore turistico ogni 25 persone.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE